



REGIONE CAMPANIA



SINFONIA Servizi Territoriali

Farmacia dei Servizi –
Voucher secondogeniti

FAQ



1. Quali prodotti possono essere acquistati con il voucher secondogeniti?

Nell'avviso è contenuto un elenco sommario, a titolo esemplificativo e non esaustivo.

A chiarimento dei numerosi quesiti che stanno pervenendo in ordine a diverse tipologie di prodotti acquistabili negli esercizi aderenti alla procedura, si specifica che possono essere acquistati con il voucher esclusivamente prodotti per l'infanzia, purché non detraibili dalle imposte sui redditi, secondo la normativa fiscale vigente. Sono, pertanto, esclusi tutti i medicinali e/o i dispositivi medici che beneficiano della detrazione. Inoltre, non sono riconoscibili i farmaci ad uso pediatrico e/o promiscuo, i ticket e le quote su ricette SSN farmaceutiche, i ticket su ricette SSN per prestazioni diagnostiche e/o visite ospedaliere/ambulatoriali. È riconoscibile il latte liquido per bambini.

I costi relativi a prodotti non ammissibili, naturalmente, non potranno essere rimborsati.



2. Quante domande di rimborso l'esercente può trasmettere alla Regione Campania telematicamente attraverso l'apposita piattaforma informatica "Sinfonia servizi territoriali"?

Ogni esercente può trasmettere la propria domanda di rimborso entro ciascuna delle scadenze quadrimestrali indicate nell'Avviso (30 giugno 2024, 30 ottobre 2024, 28/02/2025 e così via).

La domanda, redatta compilando l'apposito modello presente in piattaforma, sarà unica e comprenderà tutte le spese sostenute per utilizzo dei voucher fino al momento della sua presentazione. La documentazione rendicontativa (scontrini parlanti, fatture) potrà essere caricata in piattaforma anche man mano che le titolari dei voucher effettueranno i propri acquisti.

Il rispetto delle scadenze temporali indicate nell'Avviso è necessario per consentire agli uffici competenti di effettuare i necessari adempimenti contabili e di controllo, al fine di rimborsare le spese sostenute entro i 30 giorni prescritti dall'Avviso.

Non è previsto alcun limite di 4 domande, o 4 voucher o 4 scontrini per la presentazione dell'istanza di rimborso.



3. Se oltre ai prodotti erogabili col voucher vengono acquistati altri beni e/o prodotti non rimborsabili mediante l'utilizzo del voucher, è possibile emettere un unico scontrino?

No. Bisogna emettere scontrini fiscali separati, separando gli acquisti effettuati mediante voucher da quelli effettuati per prodotti non imputabili alla misura.

Si ricorda che, ai fini della rimborsabilità delle spese sostenute mediante l'utilizzo dei voucher è necessario emettere, ad ogni utilizzo, un documento fiscale c.d. "parlante", ovvero riportante la descrizione e la quantità dei prodotti acquistati, il relativo importo ed il codice fiscale di chi effettua l'acquisto, che dovrà coincidere con l'intestatario del voucher (madre del nuovo nato/a).

Qualora non fosse possibile da parte dell'esercente emettere un documento fiscale parlante, saranno ritenuti ammissibili, in sostituzione, solo le fatture, intestate alla beneficiaria del voucher, riportanti i medesimi dati previsti dallo "scontrino parlante".



4. Ai fini del rimborso dei beni e/o prodotti acquistati mediante l'utilizzo del voucher, quali sono i giustificativi di spesa da presentare?

Saranno ritenute ammissibili esclusivamente le spese associate a documenti fiscali c.d. "parlanti", ovvero riportanti la descrizione e la quantità dei prodotti acquistati, il relativo importo ed il codice fiscale di chi effettua l'acquisto, che dovrà coincidere con l'intestatario del voucher (madre del nuovo nato/a).

Qualora non fosse possibile da parte dell'esercente emettere un documento fiscale parlante, saranno ritenuti ammissibili, in sostituzione, solo le fatture, intestate alla beneficiaria del voucher, riportanti i medesimi dati previsti dallo "scontrino parlante".

Non saranno ritenuti idonei giustificativi di spesa in cui i beni e/o prodotti acquistati siano identificati da codici alfanumerici.



5. Quali beni e/o prodotti possono essere venduti per poter ottenere il rimborso dalla Regione?

L'Avviso contiene un elenco sommario, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dei prodotti acquistabili col voucher. Rientrano tra i prodotti ammissibili, e quindi rimborsabili, esclusivamente i beni e/o prodotti per l'infanzia che non siano detraibili dalle imposte sui redditi, secondo la normativa fiscale vigente.

Sono, pertanto, esclusi tutti i medicinali e/o i dispositivi medici che beneficiano della detrazione.

Inoltre, non sono riconoscibili i farmaci ad uso pediatrico e/o promiscuo, i ticket e le quote su ricette SSN farmaceutiche, i ticket su ricette SSN per prestazioni diagnostiche e/o visite ospedaliere/ambulatoriali.



6. Che tipo di ricevuta fiscale deve emettere l'esercente all'atto delle transazioni effettuate in favore di ciascuna intestataria del voucher per ottenere il rimborso?

Ad ogni utilizzo del voucher, l'esercente deve emettere un documento fiscale c.d. "parlante", ovvero riportante la descrizione e la quantità dei prodotti acquistati, il relativo importo ed il codice fiscale di chi effettua l'acquisto, che dovrà coincidere con l'intestatario del voucher (madre del nuovo nato/a).

Qualora non fosse possibile da parte dell'esercente emettere un documento fiscale parlante, saranno ritenuti ammissibili, in sostituzione, solo le fatture, intestate alla beneficiaria del voucher, riportanti i medesimi dati previsti dallo "scontrino parlante".



7. È possibile revocare la propria adesione come operatore economico convenzionato e in che modo?

Si, è possibile revocare la propria adesione in qualsiasi momento.

Per far ciò è necessario accedere alla pagina personale del servizio digitale dedicato (disponibile al link <https://servizi-digitali.regione.campania.it/VoucherSecondogeniti>) e, attraverso l'apposita funzionalità informatica, procedere alla revoca dell'adesione.

Del perfezionamento della richiesta viene data conferma all'indirizzo mail del richiedente mediante un messaggio di testo automatico. L'utente può, in ogni caso, verificare lo stato dell'istanza presentata anche nella pagina personale del servizio digitale.

La cancellazione dall'elenco ufficiale, operativa dalla data in cui viene conclusa la relativa procedura informatica, sarà recepita nel primo decreto utile di aggiornamento dell'elenco degli operatori economici convenzionati.



8. Se un operatore economico svolge attività equivalenti a quelle previste dall'Avviso ma non possiede nessuno dei codici Ateco richiesti può presentare comunque la propria candidatura? E in che modo?

Qualora, pur in presenza di un'attività coerente con la misura, dalla visura camerale non risultino i codici Ateco prescritti dall'Avviso, è necessario effettuare presso la competente Camera di Commercio l'aggiornamento della classificazione dei codici Ateco associati all'attività economica dichiarata, con l'inserimento di almeno uno dei codici Ateco richiesti dall'Avviso (47.73.10, 47.73.20, 47.71.20).

In via del tutto eccezionale e previa specifica richiesta, supportata da adeguata motivazione, nelle more del riallineamento da parte della CCIAA, è possibile inviare all'indirizzo PEC dg.500100@pec.regione.campania.it la richiesta presentata alla competente Camera di Commercio, sulla base della quale gli uffici regionali competenti potranno inserire, con riserva, nell'elenco degli operatori convenzionati (e nella piattaforma dedicata) le sedi operative della società per le quali è stato richiesto il riallineamento. L'inserimento nell'elenco ufficiale avverrà con l'approvazione del primo decreto utile di aggiornamento, successivo all'invio della citata documentazione (richiesta alla Camera di Commercio).

La regolarizzazione dovrà comunque avvenire prima della eventuale richiesta di rimborso alla Regione Campania. Nessun rimborso sarà erogato in assenza del suddetto riallineamento, con l'attribuzione dei codici Ateco necessari.



9. In che modo è possibile presentare istanza di rimborso alla Regione Campania da parte degli operatori economici convenzionati?

Dalla homepage presente nell'area riservata della piattaforma dedicata, ciascun operatore economico convenzionato, nella sezione “**Istanza di rimborso**”, avrà la possibilità sia di inserire una nuova istanza di rimborso che consultare quelle già presentate.

A beneficio degli istanti, la guida utente è stata opportunamente integrata con le informazioni e gli step da seguire per la presentazione e la gestione delle richieste di rimborso.

Si ricorda che ciascun operatore economico ha la possibilità di presentare un'unica richiesta di rimborso entro ciascuna delle seguenti scadenze trimestrali: 30 giugno 2024, 30 ottobre 2024, 28 febbraio 2025 e così via.

Nell'ambito di ciascun trimestre, ciascun esercente avrà la possibilità di presentare la propria istanza di rimborso in una finestra temporale coincidente con l'ultimo mese del trimestre di riferimento.

La domanda sarà unica e comprenderà tutte le spese sostenute per l'utilizzo dei voucher fino al momento della sua presentazione.



10. Entro quanto tempo viene erogato il rimborso agli operatori economici convenzionati da parte della Regione?

La Regione provvederà ad erogare i rimborsi entro il termine di 30 giorni dalle scadenze quadrimestrali fissate nell'Avviso (30 giugno 2024, 30 ottobre 2024, 28 febbraio 2025 e così via) sull'IBAN indicato nell'istanza telematica presentata.

Non saranno prese in considerazione richieste di rimborso inviate con modalità diverse da quelle indicate. Nel caso di richieste carenti della documentazione necessaria e/o errate, la Regione provvederà a richiedere l'integrazione dei dati e/o documenti mancanti o difformi all'esercente. In tal caso il termine dei 30 giorni per l'effettuazione del pagamento a rimborso decorrerà dalla data di ricezione delle integrazioni richieste.



11. Gli esercenti che, con riferimento agli acquisti realizzati mediante il bonus “voucher secondogeniti”, hanno effettuato vendite di prodotti detraibili dalle imposte sui redditi, contrariamente alle indicazioni fornite dalla Regione Campania nelle FAQ pubblicate attraverso i canali di contatto dedicati, in che modo devono inviare al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle fatture o degli scontrini al fine della corretta presentazione della dichiarazione precompilata da parte delle intestatarie dei voucher?

Gli esercenti convenzionati, ai fini della dichiarazione precompilata, dovranno inviare al Sistema Tessera Sanitaria i dati degli scontrini e/o delle fatture emesse per l'acquisto dei prodotti oggetto di bonus con il codice riferito ad altre spese, ossia “AA”.

Si precisa che i medesimi dati vanno trasmessi al Sistema TS in maniera completa, ovvero comprensivi delle eventuali spese detraibili, anche in considerazione delle disposizioni contenute negli articoli 10-bis e 17 del Decreto-legge del 23/10/2018 n. 119, in virtù delle quali i dati fiscali trasmessi a TS devono essere utilizzati da parte delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale e per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva.

Si rammenta in proposito che l'ultimo decreto RGS (DM 08/02/2024) ha confermato che l'invio dei documenti attestanti il pagamento di spese sanitarie relative all'anno 2024 dovrà svolgersi su base semestrale secondo la seguente modalità:

- I documenti di spesa pagati nel periodo 01/01/2024 - 30/06/2024 devono essere inviati entro il 30/09/2024 (le variazioni entro il giorno 07/10/2024);
- I documenti di spesa pagati nel periodo 01/07/2024 - 31/12/2024 devono essere inviati entro il giorno 31/01/2025 (le variazioni entro il giorno 07/02/2025).

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare le FAQ presenti sulla pagina web Sistema Tessera Sanitaria (<https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/spese-sanitarie-faq>)

Alla luce di quanto sopra riportato, agli esercenti per i quali, all'esito della verifica condotta sull'istanza di rimborso presentata e sulla documentazione prodotta, è stata riscontrata la presenza di giustificativi di spesa dai quali si evince la vendita di prodotti classificati come “detraibili” secondo la normativa fiscale vigente, verrà richiesta la trasmissione di apposita dichiarazione di impegno ad inviare i relativi dati al Sistema Tessera Sanitaria; il format della dichiarazione è disponibile in piattaforma.

In caso di mancata trasmissione della dichiarazione di cui sopra, le relative spese, ritenute non ammissibili, non saranno rimborsate.

Grazie



Unione Europea



REGIONE CAMPANIA

